

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4566 del 06/08/2025
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO CAVO AD USO FORZA MOTRICE IN LOCALITA' MULINO RIO CAVO NEL COMUNE DI PENNABILLI (RN). CONCESSIONARIO: PAOLUCCI ROSARIA. PRATICA: RN10A0031
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4736 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei AGOSTO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con decreto n. 36/98 del 23/02/1998 della Regione Marche Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Pesaro è stata assentita alla ditta Paolucci Antonio, c.f. PLCNTN27B24G433D la concessione di derivazione da acque superficiali in comune di Pennabilli

(RN), località Molino Rio Cavo, con destinazione ad uso forza motrice, per una potenza nominale di concessione pari a 10,98 kW, con scadenza al 23/02/2028 (codice pratica RN10A0031);

PRESO ATTO che con istanza registrata con prot. PG/2023/0155692 del 14/09/2023, Paolucci Rosaria, c.f. PLCRSR33S54G433W, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001, motivato dal decesso di Paolucci Antonio di cui la stessa dichiara di essere unica erede;

PRESO ATTO INOLTRE che con nota acquisita agli atti con Prot. 10/06/2025.0103812.E la concessionaria ha comunicato che: *“la presa posta sul fosso Cupe o Massana che portava l'acqua derivata subito a monte della presa sul Torrente Rio Cavo non è più operativa e con l'occasione si comunica che non verrà più utilizzata. Comunicando formalmente ed esecutivamente la rinuncia a tale prelievo.”*

DATO ATTO che la richiedente:

- ha costituito deposito cauzionale pari a 250 euro, in data 05/08/2025;

ACCERTATO che la Ditta Paolucci Antonio:

- risultava in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha costituito in data 10/10/1997 un deposito cauzionale pari a 92,96 euro (pari a 180.000 lire) presso la Cassa Depositi e Prestiti di Pesaro di cui può essere disposta la restituzione all'erede del deceduto Paolucci Antonio in quanto la concessione risulta garantita dal versamento di un nuovo deposito cauzionale presso la Regione Emilia Romagna;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi ad assentire il cambio di titolarità con variante non sostanziale della concessione cod. pratica n RN10A0031;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Paolucci Rosaria, c.f. PLCRSR33S54G433W, il cambio di titolarità con variante non sostanziale relativa alla dismissione di un'opera di presa della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica RN10A0031;

2. di dare atto che la scadenza della concessione resta fissata al 23 febbraio 2028;
3. di dare atto che in data 06/06/2025, il concessionario ha sottoscritto per accettazione il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione, assunto agli atti con Prot.0141948.E del 06/08/2025 e sostitutivo di quello già approvato con decreto n. 36/98 del 23/02/1998;
4. di dare atto che alla data del presente atto i canoni risultano regolarmente corrisposti;
5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 250 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENT

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Paolucci Rosaria, c.f. PLCRSR33S54G433W (cod. pratica RN10A0031).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. L'opera di presa non è fissa, nelle rare occasioni in cui viene attivata la derivazione, non si farà altro che indirizzare una parte del flusso idrico nel canale esistente attraverso un dispositivo mobile o un locale ripristino dell'invito verso il canale, operando a mano senza l'ausilio di nessun mezzo meccanico.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Pennabilli (RN), località Mulino Rio Cavo, su area demaniale censita al fg. 4, fronte mapp. 235; coordinate UTM RER: X=795.521 Y= 856.920.
3. Il prelievo avviene dalla sponda destra del Rio Cavo, cui l'area demaniale afferisce.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso forza motrice per l'azionamento delle macine del mulino, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di 10,98 kW per un salto nominale di m.4-7-5;
2. Dall'opera di presa descritta in precedenza diparte un canale a cielo aperto della lunghezza di circa 260 m che convoglia la risorsa all'interno del bottaccio la cui superficie di accumulo è di 168 mq, altezza media dell'acqua 1,30 m, volume 218 mc. Il numero di riempimenti annui sarà di 2 volte l'anno per un totale di mc. 436. Dal bacino di raccolta partono le canalizzazioni per attivare le macine del mulino, anche se attualmente è presente e funzionante una sola macina a scopo dimostrativo/ didattico, si intende comunque mantenere inalterata la potenzialità del mulino del rio Cavo nel suo complesso. L'acqua derivata ed utilizzata per la movimentazione della macina verrà restituita al torrente Rio Cavo direttamente in alveo dal fabbricato accessorio al mulino, il punto di restituzione è ubicato nel comune di Pennabilli (RN), località Mulino Rio Cavo su area censita al fg. 4, mapp. n. 152, coordinate X= 765319 Y= 857006

3. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media e massima uguale a 70 l/s.
4. Il tratto sotteso ha una lunghezza di 180 ml.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 23 febbraio 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso..
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Rimozione opera di presa sul fosso Massana** – Vista la rinuncia alla presa sul fosso Massana comunicata con nota acquisita al prot. del 10/06/2025.0103812.E, entro tre mesi dall'adozione del presente provvedimento è fatto obbligo al concessionario ripristinare i luoghi e trasmettere allo scrivente Servizio e al Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna Ufficio territoriale Rimini (stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it) una

breve relazione tecnica con allegato un report fotografico dell'avvenuto ripristino.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo e monitoraggio istituzionale;
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare e ad occupare l'area concessa.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 5 mc/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a mc/s 7 (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico

interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze

dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.